

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TERRITORIO

1 Profilo paesaggistico

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato in data 19 gennaio 2010 e da allora vigente, individua (art. 16 della Normativa di Piano) l'intero territorio regionale come ambito di valenza paesaggistica e pertanto lo stesso è interamente soggetto alla disciplina normativa del Piano, a prescindere dall'esistenza di provvedimenti espliciti di tutela paesaggistica (art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, a seguire Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o di aree tutelate *ope legis* (art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). A tale scopo si richiamano gli artt. 16 bis (Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici), 20 (Rete idrografica naturale), 24 (Rete verde regionale), 25 (Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei ed Insediamenti Storici), 26 (Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico), 27 (Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo), 28 (Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compressi e contenimento dei processi di degrado) della Normativa di Piano.

Si ricorda altresì che:

- per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o *ope legis* (art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Tale autorizzazione è procedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia;
- ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "Legge Urbanistica", "i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (ora riunificate nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici";
- per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi degli articoli da 35 a 39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, i progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e degli edifici deve essere sottoposto ad esame di impatto paesistico, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n.11045 dell'8 novembre 2002;

Con riferimento ai criteri di attuazione della pianificazione comunale ed ai "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (deliberazione di Giunta Regionale n. 2727/2011) forniti da Regione Lombardia, gli studi territoriali di approfondimento paesaggistico è pertanto opportuno che, oltre ad un riferimento generale alla strumentazione di pianificazione paesaggistica regionale e provinciale e agli obiettivi di massima della stessa, scendano di scala rispetto ad esse e diano conto in maniera critica:

con riferimento al Codice dei Beni Culturali del Paesaggio; Parte III:

- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela paesaggistica decretati o di aree di tutela *ope legis* o comunque di aree individuate con specifica tutela dal PPR. Si ricorda che l'elenco dei beni paesaggistici e delle aree tutelate presenti sul territorio può essere verificata attraverso

il sito <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?config=config-siba2.xml>. Si ricorda altresì che sul territorio di Manerbio sussiste un provvedimento di tutela paesaggistica riferito a beni cosiddetti "individui" ovvero:

- Decreto Ministeriale 4 luglio 1957, dichiarazione di notevole interesse pubblico de "il giardino della Villa Di Rosa di proprietà del Signor Clemente Cantoni Marca e sorelle, sito nel Comune di Manerbio (Brescia), segnato in catasto ai numeri di mappa 773-774-778-780-781, confinante con la via San Faustino e con i mappa/i 2871, 775, 776, 779, 791";
- nell'ottica dell'adeguamento dei piani subordinati al Piano Paesaggistico Regionale, della verifica della conformità ai contenuti dell'art. 135, comma 4;

con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR):

- dell'Unità tipologica di paesaggio di riferimento, con verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano;
- delle strutture insediative e dei valori storico-culturali del paesaggio (centri e nuclei storici, elementi di frangia, elementi del verde, presenze archeologiche, infrastrutture di rete, strade e punti panoramici, luoghi della memoria storica) con verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano;
- degli ambiti di degrado paesaggistico (se presenti) con verifica di rispondenza agli indirizzi di riqualificazione e contenimento del rischio previsti dalla normativa di piano;

con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):

- delle Norme Tecniche di Attuazione, con riferimento alla Parte II (sistemi territoriali), Titolo I (il sistema ambientale), Capo II (acqua), artt. 40, 41 e 43; Capo IV (suolo), artt. 56, 57, 58 e 59; Capo VI (ambiente biotico -tutela e sviluppo degli ecosistemi), artt. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, e 78; Titolo II (il sistema del paesaggio e dei beni storici), Capo I (generalità), artt. 83 e 84; Capo II (la vincolistica preordinata); Capo III (trasformazioni ed uso del territorio); Titolo III (il sistema della mobilità), Capo III (viabilità), art. 109; Capo IV (ferrovie), art. 112; Titolo IV (il sistema insediativo), Capo II (vocazioni d'uso del territorio), artt. 125, 126 e 127;
- della Cartografia

Si prende atto di quanto richiamato.

Il piano è stato predisposto facendo riferimento ai criteri enunciati.

2 Profilo culturale, con riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Parte II.

Ai sensi del citato Decreto si ricorda che:

- i beni culturali e le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela sono definite dagli artt. 10 e 11 del citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- nello specifico, le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro sono sottoposte ope legis alle disposizioni di tutela previste dal citato decreto se aventi più di settant'anni e se opera di autore non più vivente, fino all'avvenuta verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- per il combinato disposto degli articoli 11 comma 1 letterata a); 50 .comma 1, 169 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il distacco di affreschi, stemmi, graffiti lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, è vietato senza l'autorizzazione del Soprintendente;
- per il combinato disposto degli artt. 11 comma 1 lettera c). e 52:del Codice dei Beni Culturali e del

Paesaggio, l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale (architettonico, storico-artistico e archeologico) è dato dal comune su parere del Soprintendente di riferimento;

- gli artt. 21 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definiscono gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- l'art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce la facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il danneggiamento del decoro, della prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di ambiente di un bene tutelato ai sensi dei menzionati artt. 10, 12 e 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- l'art. 49 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che la collocazione o l'affissione di mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all'autorizzazione del Soprintendente di riferimento;
- l'art. 56 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce le modalità di alienazione dei beni culturali soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- particolare attenzione deve essere posta all'individuazione di architetture del primo e secondo Novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni (artt. 11 e 37 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
- sotto il profilo archeologico, è importante ricordare che gli indicatori archeologici (ivi compresi i dati geomorfologici relativi alle trasformazioni del territorio nel tempo) sono elementi conoscitivi necessari al processo di pianificazione. In generale essi sono parte integrante della ricostruzione storico-ambientale e consentono una conoscenza approfondita di carattere diacronico del territorio stesso. Le aree cosiddette "a rischio di rinvenimento archeologico" costituiscono inoltre elementi di vulnerabilità e di fragilità ed è evidente come la conoscenza di queste possa concorrere ad una valutazione della sostenibilità degli interventi e delle nuove trasformazioni territoriali.

Il Piano delle Regole e gli studi di approfondimento culturale è pertanto opportuno che diano conto:

- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela monumentale e archeologica decretati ai sensi degli artt. 12, 13 e 45. Si ricorda che l'elenco dei beni architettonici e archeologici presenti sul territorio può essere richiesto agli organi periferici di tutela del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia) o verificata attraverso il sito www.lombardia.beniculturali.it/sistema_informativo_territoriale.

Si richiamano altresì gli eventuali decreti di esclusione dell'interesse culturale poiché gli stessi possono riportare indicazioni e suggerimenti di cautela rispetto ad ambiti che, pur non avendo requisiti di culturalità, possono risultare significativi per il contesto locale;

- dalla verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela paesaggistica decretati ai sensi dell'art. 136 e di ambiti di tutela ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e la predisposizione di documenti specifici di individuazione;
- dalla individuazione degli edifici "per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo" (art. 10, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio e successive modificazioni ed integrazioni, a seguire Legge per il governo del territorio);
- dell'analisi delle componenti archeologiche, tramite uno studio corredato da cartografie tematiche in scala idonea e da schede descrittive sintetiche relative ai diversi siti e ritrovamenti, analogo a quello previsto dalla procedura della Verifica archeologica preventiva dell'interesse archeologico, applicabile

agli interventi sottoposti alla disciplina dell'art. 95 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/117/CE e 2004/118/CE e successive modifiche ed integrazioni, a seguire Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Per il perseguimento degli obiettivi di Piano si ritiene che il nuovo PGT debba garantire il più possibile il contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area, compresi i centri storici nella loro globalità.

A prescindere dalla sottoposizione di alcune loro parti a specifici dispositivi di tutela, i centri storici sono elementi di rilevante connotazione paesaggistica riconosciuti dalla normativa statale (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte III Capo II art. 136 comma 1 lettera c), regionale (Legge per il governo del territorio ed allegati criteri) e provinciale. Il "centro storico" ha un significato più ampio di quello che normalmente si ritiene perché comprende tutti gli insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato o, tra quelle successive, quelle eventuali aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o architettoniche. Non va dimenticato infatti che, in termini di cultura urbana, al di là dello specifico interesse artistico anche l'impianto urbanistico contiene significati e valori testimoniati. Gli interventi che interessano i centri storici, come precedentemente definiti, è opportuno quindi che si orientino verso trasformazioni che, pur adeguando e attualizzando il tessuto secondo le necessità contemporanee, garantiscano il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano questi sistemi urbanistici, riorganizzandoli in funzione dei rapporti con il loro più ampio contesto territoriale. Andranno dunque considerati elementi edilizi (nelle componenti tipologiche e funzionali), spazi esterni ed interni assetto viario ed elementi naturali eventualmente presenti.

Lo sviluppo del tessuto consolidato e l'assetto paesaggistico del territorio comunale devono quindi essere attentamente valutati in termini di:

- conservazione e protezione del patrimonio storico-culturale;
- recupero dei sottotetti;
- rapporti pieni- vuoti e saturazione dei vuoti urbani. Se si concorda infatti con l'obiettivo di riduzione di consumo di terreno ineditato, va tuttavia studiata la saturazione di spazi liberi e garantito il significato della presenza di alcuni vuoti urbani che non sempre è "di risulta" mentre spesso è funzionale alla lettura di specifiche situazioni urbane;
- conservazione e protezione delle tracce residue dell'assetto boscate ed agricolo del territorio;
- sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- ambiti di trasformazione e di completamento.

In considerazione del fatto che il governo del territorio può essere condotto anche attraverso la negoziazione delle proposte di trasformazione di iniziativa privata, si segnala la necessità che in tutti gli accordi, intese, concertazioni derivanti da tale negoziazione, qualora riguardanti direttamente o indirettamente beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, siano coinvolte preventivamente anche le Soprintendenze competenti in materia, ai fini di non generare aspettative non realistiche ed evitare danni economici agli operatori coinvolti.

Si prende atto.

ARPA - LOMBARDIA

- 1** **Ambito di Trasformazione 2** - la destinazione prevalente è stata variata e classificata completamente con destinazione produttiva, con un aumento importante del valore massimo assentito che passa da 72.695mq a 132.897,60mq. Parte dell'ambito è stata stralciato, lo stralcio riguarda la Cascina Monasterino che avrà destinazione prevalentemente ristorativa/pubblici esercizi. La cessione di 31.000 mq all'AC non è più prevista.
- L'ambito è normato dall'art. 22 che prevede alcune mitigazioni (tutela dei filari e dei corsi d'acqua esistenti, inserimento di alberature autoctone e verde di mitigazione nella zona ovest, ecc). L'attuazione delle possibilità edificatorie assentite è subordinata alla costituzione di una fascia di mitigazione ambientale e aree a servizi pubblici, a nord dell'ambito di trasformazione e la piantumazione della fascia di rispetto del reticolo idrico minore.
- E' altresì obbligatoria l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, in particolare l'ampliamento della strada di collegamento fino alla rotatoria sulla SP-BS 668 "Lenese" e il collegamento degli scarichi al depuratore comunale. Dovranno essere messi in campo adeguati presidi di abbattimento progettati secondo le MTD (*migliori tecnologie disponibili*).
- In considerazione dell'elevato grado di vulnerabilità della falda dovranno essere previste pavimentazioni impermeabili. Le acque meteoriche intercettate (comprese quelle della copertura) dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.
- La realizzazione delle nuove attività produttive e l'ampliamento di quelle esistenti dovrà essere accompagnata da alcune indicazioni relative alla pressione ambientale stimata, alla dotazione tecnologica ed ambientale prevista, agli elementi di rischio potenziale indotto, alle indicazioni delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto previsto. In base alla pressione ambientale presunta è necessario prevedere, oltre ai sistemi d'abbattimento degli inquinanti, barriere verdi anti acustiche e verde di compensazione.
- In aggiunta alle mitigazioni già previste, soprattutto in considerazione della vasta superficie coinvolta dall'ambito di trasformazione, si richiede venga imposto l'obbligo della redazione di uno studio ambientale aggiuntivo che valuti le ricadute attese in funzione dell'attività che si andrà ad insediare e che consideri tutte le matrici ambientali compreso il traffico indotto dalla nuova attività.
- L'AdT 2 è inserito nell'**Ambito produttivo sovracomunale: 5_103_02 – Zona Industriale via Lombardia del comune di Manerbio** che si caratterizza per la vicinanza alle principali vie di comunicazione, tra cui l'autostrada A21. Vista la sua collocazione e la sua estensione si ritiene che lo stesso non ingeneri le problematiche prospettate. Sotto il profilo ambientale, già le norme nazionali delineano quali siano le attività da assoggettare a particolari autorizzazioni (approfondimenti) ambientali.
- In merito ai dati di sull'incremento dei mq 'insediabili', nel RA è stato ripreso il dato dal PGT vigente utilizzato per il calcolo della negoziazione. Di fatto tale ambito ha sempre avuto, ed ha tuttora, lo stesso indice di utilizzazione fondiaria, pari a 0,8 mq/mq.
- 2** **Ambito di Trasformazione 4** – la variante conferma la destinazione produttiva; non è più prevista la cessione all'AC di 10.000mq. di aree da destinare a servizi pubblici. Si osserva che la superficie complessiva rimane invariata ma il valore massimo assentito raddoppia da 28.172,40 mq a 56.724,00 mq.

	<p>L'ambito è normato dall'art. 24 che prevede in parte le mitigazioni previste per l'ambito di trasformazione 2 con l'aggiunta di alcune prescrizioni specifiche relative al divieto di esercire le attività incluse nell'art. 20.5 e l'obbligo di provvedere alla piantumazione di una fascia di mitigazione con barriera arborea e arbustiva autoctona, disposta su più file lungo il lato ovest dell'ambito, tra la SP 45 bis e l'elettrodotto. Tale fascia di mitigazione costituisce il mantenimento di un varco non edificato ed è da realizzare in conformità alle indicazioni per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale e con gli assunti della Rete Ecologica Provinciale</p> <p>E' altresì sottoposto all'obbligo della verifica del clima acustico dei punti sensibili confinanti e alla mitigazione del possibile impatto sulla qualità dell'aria attraverso l'utilizzo di adeguate tecnologie ed energie da fonti rinnovabili.</p> <p><u>In considerazione delle generiche disposizioni imposte e dell'elevata superficie interessata dall'ambito si richiede, in aggiunta alle mitigazioni già previste, venga imposto l'obbligo della redazione di uno studio ambientale aggiuntivo che valuti le ricadute attese in funzione dell'attività prevista che consideri tutte le matrici ambientali ,compreso i l traffico indotto .</u></p>
	<p>L'AdT 4 è inserito nell'Ambito produttivo sovracomunale: 5_103_02 – Zona Industriale via Lombardia del comune di Manerbio che si caratterizza per la vicinanza alle principali vie di comunicazione, tra cui l'autostrada A21. Vista la sua collocazione e la sua estensione si ritiene che lo stesso non ingeneri le problematiche prospettate. Sotto il profilo ambientale, già le norme nazionali delineano quali siano le attività da assoggettare a particolari autorizzazioni (approfondimenti) ambientali.</p> <p>In merito ai dati di sull'incremento dei mq 'insediabili', nel RA è stato ripreso il dato dal PGT vigente utilizzato per il calcolo della negoziazione. Di fatto tale ambito ha sempre avuto, ed ha tuttora, lo stesso indice di utilizzazione fondiaria, pari a 0,8 mq/mq.</p>
3	<p>Ambito di Trasformazione 5 - l'ambito che è già stato convenzionato è normato dall'art. 25 che impone alcune mitigazioni (tutela dei filari e dei corsi d'acqua esistenti, inserimento di alberature autoctone e verde di mitigazione nella zona nord e ovest). In fase di progettazione dovrà essere posta particolare attenzione alle problematiche relative al traffico, salubrità dell'aria, rumore e sicurezza, attraverso la piantumazione lungo il corso idrico minore interposto tra le previsioni dell'ambito e l'insediamento commerciale esistente. Tale piantumazione dovrà essere disposta su più file con essenze arboree e arbustive autoctone.</p>
	<p>Si precisa che l'ambito non è convenzionato, tuttavia si prende atto di quanto rilevato.</p>
4	<p>Ambito di Trasformazione 7 - La variante modifica in maniera sostanziale l'ambito e le sue previsioni e propone la ridefinizione dello stesso, compreso il perimetro di pertinenza. La porzione di area stralciata sarà classificata come Servizio Pubblico. L'Ambito viene suddiviso in due UMI: uno dei quali destinato a servizi pubblici con la previsione di realizzare la RSA e il secondo a destinazione residenziale/direzionale/commerciale.</p> <p><u>Si richiama la necessità di applicare i disposti del DM 5/08/1977 "determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private" che all' art 5 definisce: "La casa di cura deve essere ubicata in zona salubre, esente da inquinamenti atmosferici, da rumorosità moleste e da ogni altra causa di malsania ambientale.."</u></p>
	<p>Si prende atto di quanto rilevato.</p>
5	<p>Considerato che l'interesse del mercato è spontaneamente indirizzato verso aree libere che potrebbe indebolire l'efficacia delle azioni volte alla riqualificazione e al recupero del tessuto urbanizzato esistente, <u>si ritiene opportuno definire un indirizzo strategico che determini un ordine di priorità di tali azioni rispetto al</u></p>

	consumo di suolo dei PA inattuati e riconfermati.
	La variante non ha inteso intervenire sul Documento di Piano, anche alla luce di quanto contenuto nella LR 31_2014. Le modifiche introdotte negli ambiti di trasformazione ha seguito quanto stabilito all'art. 5 comma 4 della Lr 31_2014: <i>"Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente."</i>
6	<p>Fascia di rispetto stradale</p> <p>Il disegno urbanistico degli ambiti dovrà considerare la massima distanza possibile dalle infrastrutture viarie; inoltre come previsto all'art. 8 della L.447/95 lettera e) "nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2" (strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e D (strade locali), che secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni), dovrà essere predisposta una valutazione previsionale del clima acustico.</p>
	Si prende atto di quanto rilevato.
7	<p>Fascia di rispetto degli elettrodotti</p> <p>La presenza di elettrodotti di Media e Alta Tensione pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante, poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste nella Legge 36/2001 e nel DPCM 8 luglio 2003, nelle quali è preclusa l'edificabilità di alcune tipologie di edifici (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere), l'ampiezza di queste fasce di rispetto deve essere calcolata per ogni tratta degli elettrodotti in questione. Tali valutazioni possono essere richieste all'Ente Gestore delle linee aeree o portate a termine secondo le indicazioni del DPCM 8 luglio 2003 e della norma CEI 106-11 del 2006 ("Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo") e del Decreto Ministeriale del 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", che indica una precisa metodologia di calcolo, che distingue tra fascia di rispetto e corridoio di rispetto, e fornisce anche alcune procedure semplificate.</p>
	Si prende atto di quanto rilevato.
8	<p>Fasce di rispetto di un pozzo o di una sorgente: (D.P.R. n. 236 del 24/05/1988)</p> <p>Per i lotti che ricadono nelle fasce di rispetto di punti di captazione di acque ad uso idropotabile (zona di tutela assoluta e zona di rispetto), dovrà essere puntualmente verificato il rispetto dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</p>
	Si prende atto di quanto rilevato.
9	<p>Reticolo idrico</p> <p>Si ricorda che i corsi d'acqua del reticolo principale e minore, e in generale tutte le acque superficiali,</p>

	<p>svolgono un importante ruolo al fine di garantire la funzionalità della rete ecologica, in quanto costituiscono corridoi ecologici primari e secondari o stepping stones. Pertanto si richiama la necessità di preservare la naturalità del sistema idrico superficiale o di prevedere interventi mirati al ripristino, miglioramento o incremento della vegetazione delle sponde, ricordando di utilizzare specie arboree ed arbustive autoctone e a carattere igrofilo. La vegetazione acquatica rappresenta inoltre un importante sistema filtrante nei confronti di agenti inquinanti e di conseguenza contribuisce alla tutela della qualità delle acque superficiali.</p>
	<p>Si prende atto di quanto rilevato.</p>
<p>10</p>	<p>Vulnerabilità della falda</p> <p>Dovrà essere prestata particolare attenzione a tale aspetto, tenendo conto che la salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle acque superficiali, essendo i corsi d'acqua più o meno direttamente in connessione con la falda freatica. Data la vocazione agricola di parte del territorio comunale ed il suo inserimento nell'elenco dell'Allegato 2 della DGR dell'11/10/06 n. 8/3297, che individua i comuni interamente ricadenti in aree vulnerabili da nitrati (la Direttiva Nitrati stabilisce nuove norme di sopportabilità dei suoli del carico zootecnico ponendo maggiore attenzione al bilancio tra azoto oggetto di spandimento e azoto assorbito in funzione dell'eventuale rischio di inquinamento della falda) è evidente che la vulnerabilità della falda e il massivo spandimento di liquami possano costituire, soprattutto nel tempo, un aggravarsi della salubrità delle acque sotterranee.</p>
	<p>Si prende atto di quanto rilevato.</p>
<p>11</p>	<p>Molestie olfattive</p> <p>Si richiama la D.G.R. 15 febbraio 2012- n IX/3018 pubblicata il 20 febbraio 2012 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno". L'allegato A - linee guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno, nello specifico l'articolo 8 "Modifiche dei Piani di Governo del Territorio", riporta: ""nel caso in cui nel raggio di 500 m da un insediamento produttivo con emissioni odorogene sia prevista, o sia stata prevista, la valutazione dello strumento di governo del territorio o dello stato di fatto introducendo nuovi ricettori, il proponente della variazione, in sede di valutazione del piano urbanistico, dovrà considerare anche l'interazione con l'attività esistente e valutare l'impatto odorigeno a carico dei nuovi ricettori prevedendo, sempre a cura del proponente della variazione, delle mitigazioni se i nuovi ricettori risulteranno interessati dalle emissioni olfattive."</p> <p>Si prende atto di quanto rilevato specificando che si è già tenuto conto di quanto asserito.</p>

ASL - BRESCIA

1 Osservazioni su temi di carattere generale

In merito alla Variante in oggetto, si rileva che nel Rapporto Ambientale i dati relativi al monitoraggio dell'ambiente, per la matrice aria atmosferica non sono aggiornati; lo studio redatto dall'Osservatorio Epidemiologico dell'ASL di Brescia sull'impatto da inquinamento di polveri sottili dell'aria, pubblicato nel mese di luglio sul portale web dell'ASL di Brescia, può fornire dati più significativi relativi sia alle concentrazioni di polveri sottili rilevate negli ultimi anni, sia alle cause di ricovero ospedaliero nei comuni. Nel suddetto studio sono anche analizzati gli incrementi di alcune patologie, quali quelle respiratorie, cardio-vascolari e tumorali in diretta relazione a livelli crescenti di concentrazioni di polveri sottili, PM 2.5 e PM 10.

(Polveri sottili ed effetti a breve termine sulla salute nell'ASL di Brescia <http://www.aslbrescia.it/bin/index.php?id=2608>.) Evidenze significative mostrano che all'esposizione di inquinanti presenti negli ambienti di vita si possono attribuire quote importanti della morbosità e mortalità per neoplasie, malattie cardiovascolari e respiratorie sia per effetti a lungo termine che a breve termine.

Gli ultimi studi a livello europeo hanno evidenziato che all'aumento di 5 µm/m³ di polveri sottili PM_{2.5} corrisponde un aumento del rischio di mortalità anticipata del 7%, indipendentemente dal fatto che l'esposizione si collochi sotto i limiti di legge o sotto quelli raccomandati dall'OMS. Il territorio di Manerbio è soggetto ai livelli di emissioni per PM₁₀ tra i più alti di tutta la provincia di Brescia.

Quanto riportato dalla letteratura riguardo all'impatto delle polveri sottili ed i conseguenti effetti sulla salute a breve termine è stato confermato anche dagli studi dell'ASL di Brescia: per ogni aumento di 101-µg/m³ di PM₁₀ vi è un aumento del rischio di mortalità naturale dello 0,9%, di ictus del 1.1%, di infarto del 1,3%, di ricoveri per patologia respiratoria del 3,9%.

Questi studi forniscono dunque una relazione diretta tra i livelli di contaminazione ambientale, rilevati al momento ed il quadro dello stato di salute della popolazione di Manerbio, in termini di incremento di morbosità e di mortalità attesi in prospettiva, senza dover ricorrere ai dati di mortalità pregressa che si riferiscono a scenari ambientali non più reali.

In considerazione di ciò, il Rapporto Ambientale può assumere un ruolo più determinante nel giudizio di sostenibilità delle singole trasformazioni, anche se esse sono la conferma degli ambiti di trasformazione previsti nel vigente PGT e non ancora realizzati; infatti con lo studio suddetto si costituisce, come l'anello mancante, il nesso diretto tra i dati derivati dal monitoraggio ambientale e le conseguenze, più o meno negative, attese sulla salute umana, che possono quindi orientare le decisioni operative delle trasformazioni pianificate.

Pertanto si ritiene che la sostenibilità della realizzazione degli ambiti di trasformazione suddetti sia da mettere altresì in subordine:

- A) ad una precisa valutazione delle esigenze di nuovi alloggi e di nuovi spazi per attività produttive;
- B) ad una accurata previsione e quantificazione dell'incremento delle esigenze e dei consumi idrici ed energetici;
- C) all'adeguamento di quelle infrastrutture acquedottistiche (rete fognaria ed acquedotto) che si renderà necessario per tutto il territorio comunale, a causa dell'incremento suddetto, anche provvedendo per tempo alla realizzazione di quelle opere che vengono citate nel D.Lvo 152/06 (vasche di laminazione, etc), entro la scadenza del termine ultimo, fissato per il 2016; si ritiene infatti che queste opere possano svolgere, già allo

	<p>stato attuale, una funzione di prevenzione dei fenomeni di esondazione dei corpi idrici, nonché di mitigazione delle problematiche relative alla progressiva contrazione delle precipitazioni meteoriche, alla contaminazione dei corpi idrici da smaltimento di acque reflue urbane e al depauperamento delle falde acquifere per il complessivo venir meno del loro ricarica, a fronte di emungimenti previsti in continuo aumento.</p>
	<p>Si prende atto delle considerazioni e dei suggerimenti proposti. A tale fine va segnalato come i temi trattati afferiscano anche alla attuazione di politiche di sostenibilità che devono trovare quale corretta applicazione una dimensione di area vasta, come ad esempio la mobilità, le polarità a forte attrazione, ecc.</p> <p>Parte degli obiettivi tracciati da ASL sono oggi raggiungibili ad esempio mediante il rinnovamento dei mezzi che rispettano i più aggiornati standard europei, le emissioni in atmosfera alle quali si applicano i sistemi che fanno riferimento alle MTD (migliori tecnologie disponibili) ecc.</p> <p>Relativamente al fabbisogno idrico piuttosto che energetico nel campo dell'impiantistica sono oggi disponibili tecnologie che possono orientare nella giusta direzione tracciata da ASL in merito di riduzione dei consumi ed ottimizzazione delle risorse.</p> <p>In riferimento ai fenomeni correlati alle intense precipitazioni meteoriche, la progettazione dovrà farsi carico di riferirsi ai dati oggi disponibili in tal senso.</p>
2	<p>Osservazioni su temi di dominio del DdP</p> <p>Le suddette considerazioni di carattere generale si applicano ai singoli ambiti di trasformazione, presenti e non realizzati nel vigente PGT, che vengono riproposti, seppur con alcune lievi modifiche di dimensioni delle relative superfici.</p> <p>Pertanto si confermano le valutazioni a suo tempo espresse con determinazione n. J/02 del 20.02.2009, Prot. 0026053.</p>
	<p>Si conferma quanto controdedotto al parere richiamato.</p>
3	<p>Osservazioni su temi di pertinenza del PdR</p> <p>Si ritiene importante che il Piano delle Regole assimili nelle Norme Tecniche il Decreto n. 608 del 4.12.2014 dell'A.S.L. di Brescia, il quale dovrebbe poi trovare concreta applicazione nel Documento di Piano, per quanto riguarda in particolare le distanze tra allevamenti e nuovi nuclei residenziali, commerciali e dei servizi, reciprocamente considerate, subordinandone il piano di attuazione alla dismissione degli esistenti allevamenti, ove prevista o in alternativa giudicandole non sostenibili;</p>
	<p>Si prende atto e si provvederà qualora ne ricorrano le condizioni.</p>
4	<p>Si ritiene importante che il Piano delle Regole venga adeguatamente valutato ed eventualmente aggiornato il Piano di zonizzazione acustica a seguito delle evoluzioni delle attività umane, produttive, industriali ed artigianali, della viabilità e dei trasporti, sia terrestri che in particolare aerei, con riferimento alla prossimità dell'autostrada;</p>
	<p>Si prende atto e si provvederà qualora ne ricorrano le condizioni.</p>
5	<p>Si ritiene importante che il Piano delle Regole venga infine, per quanto di competenza, si ritiene utile che il Comune sviluppi opportune strategie di intervento, sottolineando l'importanza delle misure di contenimento delle zanzare (<i>Aedes albopictus</i>, etc), al fine di ridurre la trasmissione della circolazione di virus emergenti e delle conseguenti infezioni nell'uomo.</p>
	<p>Si prende atto e si provveda ad inserire nelle norme generali delle NTA del PdR e del DdP apposita raccomandazione in tal senso.</p>

PROVINCIA DI BRESCIA

1 Si mette in evidenza che il RA, nel campo dell'analisi delle alternative, si limita a due sole alternative (l'opzione 0 e l'AT) senza addentrarsi in altre proposte; nel contempo il RA non si addentra in una valutazione del patrimonio edilizio e produttivo esistente per verificarne e quantificarne la disponibilità. Quanto sopra si ritiene possa essere considerato un limite, per il RA, alla considerazione di eventuali possibilità alternative all'attuale proposta di organizzazione territoriale; possibilità che siano più aderenti ai nuovi orientamenti della pianificazione sovraordinata in tema di consumo del suolo, aree agricole, reti ecologiche e paesaggio.

Si evidenzia che la L.R. 31 del 2015 ha operato di fatto una proroga di trenta mesi degli ambiti di trasformazione vigenti (articolo 5, 6° comma). La variante non ha inteso intervenire sul Documento di Piano, salvo introdurre modifiche negli ambiti di trasformazione in ossequio a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della Lr 31_2014: *"Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente."*

2 La proposta di variante, seppur non aumenti le previsioni di occupazione territoriale rispetto al PGT vigente, conferma comunque il notevole consumo di suolo previsto, che già in sede di VAS e di verifica di compatibilità col PTCP era stato messo in evidenza; suolo che allo stato attuale sembra essere ancora soggetto ad un uso agricolo.

Si ribadisce quanto detto al punto precedente.

3 Ciò è particolarmente evidente nel settore produttivo collocato a nord est del centro abitato, oltre il Mella, nel quale sono riconfermati gli Ambiti di Trasformazione 2 - 4 e 16 (retaggio del passato PRG e non ancora attuati) e per il quale è inserito nelle NTA del Documento di Piano un "Masterplan di assetto complessivo del settore urbano di futura realizzazione" che ipotizza un ulteriore notevole sviluppo territoriale. Nel merito si deve considerare che, dalle informazioni messe a disposizione, sfuggono i presupposti e le reali necessità che portano a prevedere sviluppi di questa consistenza, più vicini a insediamenti produttivi di valenza sovracomunale la cui programmazione e valutazione forse dovrebbe essere fatta ad altri livelli.

Si ribadisce quanto detto al punto 1. In merito alla sovracomunalità di tale ambito, la stessa è confermata dal PTCP vigente, dove nell' Allegato III alla Normativa: AMBITI PRODUTTIVI SOVRACOMUNALI (APS) l'insediamento è rubricato come **Ambito produttivo sovracomunale: 5_103_02 – Zona Industriale via Lombardia del comune di Manerbio.**

4 Un esempio di una possibile visione alternativa può essere applicato all'AT 4 a destinazione produttiva, di fatto ancora agricolo.

	<p>L'alternativa potrebbe essere quella di riconoscere all'area le sue potenzialità di corridoio ecologico in funzione del miglioramento della connettività della REC in un contesto territoriale nel quale la continuità risulta difficile, com'è evidente nel progetto della REC inserito nella variante.</p>
	<p>Si ribadisce quanto detto al punto 1. Per altro, la conformazione della zona produttiva esistente e delle infrastrutture non è tale da consentire l'auspicata continuità; si conferma quanto previsto dal progetto di rete ecologica proposto.</p>
5	<p>Le mitigazioni previste nelle schede degli AdT, è opportuno siano precisate secondo i seguenti contenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • togliendo la dicitura "Tutela dei filari e dei corsi d'acqua esistenti" (in quanto la tutela di ciò che esiste non è mitigazione, ma azione neutra rispetto a ciò che si intende insediare) ed inserendo, ad esempio, la voce: "Potenziamento delle specie arboree ed arbustive autoctone esistenti" ed "Eliminazione delle specie arboree ed arbustive invasive esistenti"; qualora queste siano presenti; • qualsiasi intervento di tipo mitigativo (anche se legato ad aspetti paesistici) si specifichi venga effettuato con specie autoctone; • la previsione di mitigazioni che non si limitino al solo aspetto "paesistico" e della "Tavola del verde" - ove indicata -, dovrà essere progettata da un professionista competente in materia, in modo da assicurare la efficacia ecologica attraverso la creazione di effettive connessioni od elementi di valore ecologico, da quelli minori a quelli più significativi (puntuali, lineari, areali). Particolare attenzione in merito deve essere assicurata per le trasformazioni ricomprese nella fascia del Corridoio ecologico Primario del Fiume Mella, in quanto Elemento primario della RER, nel quale non si dovrebbero introdurre trasformazioni se non strettamente necessarie e motivate (Rif. DGR 10692/09); • si suggerisce, per quanto attiene la mitigazione di Ambiti di Trasformazione a destinazione produttiva (es. AdT 2), di introdurre la valutazione di effettuare mitigazioni anche tramite Verde Pensile: sia per migliorare le prestazioni di sistema in termini di coibentazione, sia per aumentare il valore ecologico del comparto. Al proposito, oltre alla L. 10 del 2013, si faccia riferimento anche al manuale e Linee Guida prodotto dall'ISPRA.
	<p>Si condividono gli indirizzi proposti nel merito, tralasciando gli aspetti sulle competenze, non pertinenti al piano. Il progetto di rete Ecologica già assorbe queste indicazioni. In merito al 'verde pensile' verrà introdotto quale suggerimento per la progettazione.</p>
6	<p>In termini collaborativi, si rileva che l'AdT 4 è collocato proprio nell'unico possibile elemento territoriale di collegamento tra i due corridoi ecologici significativi previsti sul territorio dal Progetto di REC. Alla luce della necessità di evitare consumo di suolo con la saldatura dell'urbanizzato e di mantenere una connessione ecologica sebbene frammentata dalle infrastrutture viarie esistenti, si suggerisce, ferma restando la necessità di prevedere una adeguata fascia verde di dimensioni tali da consentire il mantenimento di un significativo lembo di permeabilità territoriale che garantisca un'efficace connessione tra i due corridoi ecologici su citati, di verificare l'opportunità di una conferma dell'AdT, anche in considerazione della necessità di riduzione del consumo di suolo prevista dalla LR 31/2014 e suoi meccanismi attuativi.</p>
	<p>Si rimanda a quanto previsto nel progetto di REC e quanto controdedotto al punto 4.</p>
7	<p>Nelle NTA del Piano delle Regole, si suggeriscono le seguenti integrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art5 "Tutela e conservazione del verde e delle alberature". Si aggiunga, al punto 6: "(...) anche in luoghi indicati dall'A.C. con particolare attenzione a quanto previsto dagli obiettivi e dal progetto di rete ecologica comunale";

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 31 “Verde urbano di salvaguardia”. E’ opportuno fare riferimento normativo anche alla legge n. 13 del 2010 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, la quale favorisce la promozione e l’incremento degli spazi verdi urbani e di aree verdi attorno alle conurbazioni; • Art. 49.4 “Normativa di polizia idraulica”. Si specifichi, in relazione a tutti i riferimenti alle opere di regimazione idraulica, che le medesime dovranno essere progettate in modo da non costituire frammentazione della continuità del corridoio ecologico costituito dal corso d’acqua medesimo; • Art. 52 “Aree comprese nei corridoi ecologici della Rete Ecologica comunale”. Si specifichi, per tutti i riferimenti al mantenimento e potenziamento degli elementi vegetali, che i medesimi siano da scegliere tra specie esclusivamente autoctone. • Ai punti a-c-d-e, si precisi che l’inserimento, il potenziamento e/o il ripristino di elementi vegetali (areali, lineari, puntuali) avvenga previo studio da parte di professionista competente in materia, in modo da garantire efficacia dal punto di vista ecologico.”
	Si prende atto e si propone l’inserimento di quanto richiesto

Allegato al provvedimento n. prot. n. 22680 del 11/12/2015 firmato digitalmente dal Geom. Roberto Carrera